



Seriate • Albano S. Alessandro • Bagnatica • Brusaporto
Cavernago • Costa di Mezzate • Grassobbio • Montello
Pedrengo • Scanzorosciate • Torre de' Roveri

Criteria per la costituzione e l'utilizzo del Fondo di solidarietà tra i Comuni dell'Ambito

AREA MINORI

Premessa legislativa

- La legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 22 individua quali livelli essenziali delle prestazioni sociali il sostegno ai minori in situazione di disagio e alle relative famiglie;
- La legge 289/02 prevede la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno di nuclei familiari con figli di età inferiore a 3 anni con particolare riferimento ai bambini disabili;
- La L.R. 34/2004 "Politiche regionali per i minori" si pone come obiettivo quello di sostenere le famiglie con minori in difficoltà e tutelare il minore e il suo benessere globale individuando gli Ambiti territoriali per la promozione di interventi e servizi rivolti ai minori e in particolare all'art. 4 comma c) dispone l'erogazione di titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia.

Premessa generale

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Seriate con l'approvazione del Piano di Zona 2006-2008 ha individuato quale obiettivo specifico dell'area "Minori e Famiglie", quello di lavorare alla costruzione di un'ampia rete di servizi dalla prevenzione, alla tutela e la realizzazione di interventi di sostegno e di supporto alle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

Principi generali

I seguenti criteri disciplinano, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni associati l'istituzione del "Fondo di solidarietà minori tra i Comuni dell'Ambito di Seriate" per la realizzazione di interventi per sostenere:

- i Comuni dell'Ambito che si fanno carico degli oneri relativi a interventi di affido familiare o ospitalità in strutture residenziali di minori del proprio territorio anche in collaborazione con il Servizio Tutela minori;
- Le famiglie con minori dell'Ambito, al fine di attivare interventi per il soddisfacimento di bisogni di ordine sociale, educativo assistenziale con una particolare attenzione a bambini disabili.

Il "Fondo di solidarietà minori" è costituito presso il Comune di Seriate quale Ente capofila dell'Ambito a cui è stata delegata la gestione finanziaria delle attività relative al Piano di Zona 2006-2008.

La dotazione finanziaria annua del "Fondo di solidarietà minori" è stabilita nella misura minima dalla legge (Legge Regionale 34/04) ed eventualmente ampliato di anno in anno dall'Assemblea dei Sindaci che determina la tipologia e l'importo del finanziamento da riversare nel fondo (es. Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.) – Fondo Sociale Regionale (F.S.R.) – Finanziamenti da altri enti per azioni specifiche - Finanziamenti diretti dai Comuni ecc.).

Interventi di affido familiare e ospitalità in strutture residenziali

1. Finalità

Sostenere i Comuni dell'Ambito che si fanno carico degli oneri relativi a interventi di affido familiare o ospitalità in strutture residenziali di minori del proprio territorio;

2. Beneficiari del finanziamento

Possono beneficiare della relativa quota annuale del "Fondo di solidarietà minori", i Comuni dell'Ambito che sostengono spese riferite a interventi di affido familiare e ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria come precisato all'art. 4 comma 3 della L.R. 34/04.

3. Determinazione della dotazione finanziaria

L'Ufficio di Piano dell'Ambito, ogni anno, in concomitanza con le procedure di riparto del F.S.R. ex circolare 4 provvederà a richiedere ai Comuni la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente per determinare la dotazione finanziaria base obbligatoria, così come stabilita all'art. 4 comma 4 della L.R. 34/04, ovvero di almeno 5% dei costi complessivamente sostenuti dai Comuni dell'Ambito ai sensi del comma 3 della stessa legge, nel precedente esercizio finanziario;

La suddetta percentuale può essere annualmente confermata o aumentata da parte dell'Assemblea dei Sindaci attraverso un maggior prelievo dal Fondo Nazionale Politiche Sociali o tramite la contribuzione diretta dei Comuni;

In sede di riparto del Fondo Sociale Regionale (F.S.R). ex circolare 4, nel determinare gli stanziamenti relativi ad ogni area di intervento, l'Assemblea dei Sindaci, stabilisce quindi l'ammontare dell'eventuale quota da trasferire al "Fondo di solidarietà minori" dell'Ambito;

L'Assemblea annualmente, potrà decidere se trasferire interamente ai Comuni l'importo del Fondo a parziale copertura delle spese sostenute e rendicontate dai singoli Comuni oppure di destinare parte delle risorse per finanziare attività attuate direttamente a livello di ambito per sostenere azioni specifiche sul tema dell'affido, come incontri di formazione per le famiglie disponibili all'accoglienza, campagne di sensibilizzazione ecc.

4. Modalità di utilizzo

La dotazione finanziaria annuale stabilita ai sensi del punto 3 verrà suddivisa dall'Ufficio di Piano tra i Comuni dell'Ambito che hanno sostenuto spese per interventi di affido familiare e ospitalità in strutture residenziali in proporzione alla spesa rendicontata.

L'Ufficio di Piano provvederà successivamente al trasferimento ai Comuni delle quote risultanti dal riparto dopo l'adozione delle relative determinazioni.

Le eventuali quote previste all'art. 3 comma 4 saranno utilizzate dall'Ufficio di Piano in collaborazione con il Servizio Tutela minori per la realizzazione degli interventi sovraterritoriali.

Azioni di sostegno alla famiglia

Titoli sociali per minori e famiglie in difficoltà

1. Finalità

I titoli sociali per minori e famiglie rappresentano un'opportunità per i Comuni dell'Ambito per offrire una risposta al bisogno dei minori e delle loro famiglie conosciuti dal proprio Servizio sociale di base, per poter attivare interventi mirati per il soddisfacimento di bisogni di ordine sociale, educativo, assistenziale.

2. Tipologie di finanziamento degli interventi

L'Assemblea dei Sindaci, determina annualmente, anche in corso d'anno, lo stanziamento disponibile a copertura degli interventi proposti a favore dei minori e delle loro famiglie residenti nell'Ambito di Seriate, e la tipologia di titolo sociale da erogare buono o voucher distinguendo tra le seguenti categorie di beneficiari:

- Famiglie residenti nell'Ambito con presenza di minori, distinguendo eventualmente tra i nuclei con presenza di minori di età inferiore a 3 anni;
- Famiglie numerose residenti nell'ambito con presenza di almeno 3 figli di cui almeno uno minore.

L'Assemblea dei Sindaci, può decidere di finanziare tutte e tre le categorie di beneficiari o di escluderne alcune in base alla disponibilità economica e ai fondi specifici reperiti dall'Ambito.

3. Interventi finanziabili

I titoli sociali per minori e famiglie in difficoltà, in base alle categorie di beneficiari individuati e finanziati ai sensi del punto 2, dovranno essere finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Sostegno alla genitorialità per genitori soli, con minori;
- Interventi di sostegno all'accudimento e al sollievo di familiari particolarmente gravati da carichi assistenziali complessi, anche per il pagamento di prestazioni di baby-sitter o di assistenza educativa domiciliare per minori;
- Sostegno alla genitorialità per l'acquisto di prestazioni di cura e anche a carattere terapeutico o riabilitativo;
- Compensazione del reddito durante periodi di ospedalizzazione prolungata dei bambini in caso di gravi patologie;
- Acquisto di prestazioni educative di sostegno alla famiglia in condizioni di fragilità durante i primi mesi di vita del bambino;

- Sostengo alla famiglia per le spese sostenute per l'affidamento di minori a servizi educativi quando questo venga sollecitato dal servizio Tutela minori.

4. Destinatari del finanziamento

Gli Enti proponenti di cui al successivo art. 5 possono valutare la possibilità di proporre l'accesso al contributo alle seguenti tipologie di utenza, sempre in considerazione delle categorie di cui al punto 2, sempre che siano state approvate le relative coperture finanziarie dall'Assemblea dei Sindaci:

- Nuclei familiari con minori esposti a rischio di compromissione del benessere sociale o delle naturali condizioni di crescita;
- Gestanti in condizione di esposizione a grave rischio di fragilità sociale e senza adeguati sostegni parentali;
- Madri nubili con figli a carico senza adeguati appoggi alle famiglie di origine;
- Genitori separati/divorziati/vedovi con figli a carico a grave rischio di fragilità sociale;
- I minori appartenenti a nuclei familiari multi-problematici.

Tutte le tipologie di utenza sopra indicate devono avere la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito di Seriate, mentre i cittadini stranieri devono essere titolari di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Si considera valida anche la ricevuta di deposito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Enti proponenti il contributo

L'Ufficio di Piano dell'Ambito di Seriate accoglierà le richieste di contributo per attivare gli interventi mirati di cui al punto 2, durante tutto l'anno, a partire dall'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci da parte dei seguenti Enti proponenti:

- Il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito anche su proposta dei servizi specialistici del territorio (Consultorio familiare, N.P.I., P.L.S. ecc.);
- Il Servizio Tutela minori dell'Ambito di intesa con i Servizi sociali di base.

6. Criteri di valutazione

L'Ufficio di Piano accoglierà le richieste pervenute dagli Enti proponenti individuati al punto 5, provvedendo alla valutazione delle schede di segnalazione attraverso l'ausilio di una Commissione tecnica così come specificata al punto 7.

Ad ogni utente o nucleo familiare segnalato viene attribuito un punteggio al fine di stabilire la priorità di ammissione al beneficio nel caso in cui le segnalazioni dai Comuni superino l'importo complessivo finanziabile.

La valutazione complessiva dell'utente segnalato è denominata "**Indice di carico sociale**" che comprende la valutazione dell'aspetto economico denominato "**Indice di capacità economica**" e dell'aspetto assistenziale denominato "**Indice di fragilità**"

sociale”.

a) Indice di capacità economica

La valutazione dell'indice di capacità economica viene rilevata mediante la presentazione della dichiarazione I.S.E.E. del nucleo familiare attribuendo il seguente punteggio:

Reddito I.S.E.E. nucleo familiare	Punteggio attribuito
< € 6.000,00	50
da € 6.000,01 a € 9.000,00	40
Da € 9.000,01 a € 15.000,00	30
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	20
> € 20.000,01	0

b) Indice di fragilità sociale

L'indice di fragilità sociale della famiglia segnalata, viene rilevato dall'Assistente sociale del Comune di residenza della stessa attraverso l'ausilio di strumenti di valutazione appositamente costruiti quali la "Scheda di valutazione generale" (allegato 1) e la "Scheda tecnica di presentazione della situazione" (allegato 2), utilizzati dopo aver effettuato la visita domiciliare e i dovuti colloqui con la famiglia con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- Età dei minori;
- Condizione di disabilità o patologia del minore o di un componente il nucleo familiare;
- Numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- Composizione del nucleo familiare con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, alle giovani coppie, alle famiglie numerose.

In particolare, nella valutazione si terranno in considerazione i seguenti aspetti:

- Condizione di disabilità o di patologia;
- Condizione di fragilità ed esposizione al rischio di emarginazione;
- Frammentazione del nucleo familiare;
- Assenza di reti familiari;
- Presenza di minori, di età inferiore ai 36 mesi, nati con prematurità anteriore al 7° mese, con periodi di ospedalizzazione in patologia neonatale superiore ai 15 giorni.

Attraverso le due schede di cui al comma 1 è possibile attribuire complessivamente un punteggio massimo di 100 come segue:

- Max 60 punti attraverso la Scheda di valutazione generale, che sono attribuiti direttamente dall'Assistente sociale in sede di compilazione della stessa;
- Max 40 punti attraverso la Scheda tecnica di presentazione della situazione, che sono attribuiti dalla Commissione in sede di valutazione del caso.

c) Indice di carico sociale

La valutazione complessiva della situazione segnalata da luogo ad un punteggio finale denominato "Indice di carico sociale" che è determinato dalla somma dell'indice di capacità economica e dell'indice di fragilità sociale.

In ogni caso il punteggio relativo all'indice di carico sociale costituisce un criterio per accedere al contributo, visto che il non raggiungimento del punteggio minimo di 70 si applicherà l'esclusione della segnalazione.

7. Commissione di valutazione

Al fine di meglio valutare le richieste di contributo pervenute dagli Enti proponenti, è istituita una Commissione di valutazione composta dai seguenti membri:

- Il Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- Il Coordinatore sociale dell'Ufficio di Piano;
- Il Coordinatore del Servizio Tutela minori;
- L'Assistente Sociale di riferimento del comune di residenza dell'utente.

La Commissione, provvederà alla valutazione delle domande pervenute entro due giorni prima della convocazione della stessa al fine di valutare i requisiti degli utenti segnalati dagli Enti proponenti.

La Commissione esamina tutta la documentazione prevista e determina l'Indice di carico sociale assegnando un punteggio alla "Scheda tecnica di presentazione della situazione" e sommando a questo, il punteggio relativo alla scheda di valutazione generale e quello relativo all'indice di capacità economica.

Una volta determinato il punteggio, in base alla proposta dell'Assistente sociale di riferimento, stabilisce l'importo e la durata del buono, verificando altresì la disponibilità finanziaria per erogare i contributi e per stilare la graduatoria in caso di parziale erogazione dei contributi rispetto al numero dei richiedenti.

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese con modalità individuate dall'Ufficio di Piano per razionalizzare le convocazioni e la raccolta delle segnalazioni, al fine di poter erogare il contributo ai beneficiari per il mese successivo alla valutazione.

8. Entità del titolo sociale

L'entità del titolo sociale a favore del minore e/o del nucleo familiare proposto dall'Assistente sociale e ratificato dalla Commissione potrà essere compresa all'interno delle seguenti tipologie:

Tipologia	Importo del titolo
Entità massima	€ 350,00
Entità medio alta	€ 300,00
Entità media	€ 250,00
Entità medio bassa	€ 200,00
Entità minima	€ 100,00

Il buono potrà essere erogato di norma per un periodo massimo di 6 mesi salva la possibilità in casi particolari di proroga per ulteriori sei mesi su valutazione della commissione di valutazione sempre che sussista la copertura economica.

9. Procedura di assegnazione

Il Servizio sociale del Comune di riferimento della famiglia segnalata o il Servizio Tutela minori, valutata l'opportunità segnala il caso all'Ufficio di Piano dell'Ambito inviando la seguente documentazione:

- Scheda di valutazione generale;
- Scheda tecnica di presentazione della situazione;
- Certificazione I.S.E.E. relativa agli ultimi redditi disponibili;
- Carta o permesso di soggiorno di validità non inferiore ad un anno o ricevuta di presentazione della richiesta di proroga del permesso di soggiorno.

10. Cause di decadenza dal diritto

Il beneficiario decade dal diritto di percepire il "Titolo sociale assegnato" per le seguenti cause:

- a) Non rispetto del progetto concordato con il Servizio sociale, a seguito di valutazione dell'Assistente sociale;
- b) Mancata presentazione di copia del permesso di soggiorno, o ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui il buono venga utilizzato per la copertura anche parziale di interventi di assistenza prestati da cittadini extracomunitari;
- c) Sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati.

In caso di decadenza la sospensione del titolo sociale decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle cause sopra indicate.

11. Sottoscrizione del progetto personalizzato

L'erogazione del titolo sociale è vincolata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato con l'Assistente Sociale di riferimento. Il progetto viene elaborato dall'Assistente Sociale per la famiglia secondo le necessità riscontrate dalla valutazione del caso specifico.

12. Modalità di erogazione

L'erogazione del titolo sociale è mensile e viene liquidata di norma alla fine del mese, con inizio dalla data di avvio del progetto ed è a cura dell'Ufficio di Piano.